COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE [X] COPIA [ ]

N° 09 del Reg. Data **29.10.2020**	**OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. ED AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.**

L'anno **duemilaventi**, giorno **ventinove** del mese di **ottobre**, alle ore **19.00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	*CONSIGLIERI*	P	A
CAPPADONA Sonia	x		**GIAIMO Michelino**	X	
CATANIA Antonino		x	**PIZZO Basilio**	X	
GIARRIZZO Eleonora	X		**MAGISTRO C. Massimiliano**	X	
NATOLI Roberto	X		**NIOSI Simona**	X	
MILICI Nunzio		x	**BUZZANCA Mariagrazia**	X	

ASSEGNATI N°10 PRESENTI N° 08
IN CARICA N°10 ASSENTI N° 02

Assenti: Consiglieri Catania Antonino e Milici Nunzio

Presiede il Sig. Roberto Natoli, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torre, anche con funzioni di verbalizzante.

E' presente il Sindaco Dott. Rosario Sidoti.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, dando lettura della relativa proposta.
Il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria Dott.ssa Truglio Lucia illustra in termini tecnici i contenuti anche in relazione alle richieste di chiarimento formulate dal Consigliere Magistro. Ulteriori chiarimenti vengono forniti dal Responsabile del procedimento tributi Antonio Milici.
Il consigliere Magistro chiede in via ulteriore se sia possibile abbassare aliquota e tasse comunali.
Entra il consigliere Milici Nunzio. Presenti n°9.
Il consigliere Magistro continua chiedendo di fare ogni sforzo per allineare i costi a quelli degli altri comuni viciniori. Manifesta l'astensione al voto sulla proposta da parte del gruppo di minoranza.
Ultimati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta avente ad oggetto: "***Affidamento della riscossione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a Riscossione Sicilia s.p.a. ed ad Agenzia delle entrate-riscossione***"

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione ha espresso:

Il Responsabile dell'area economico finanziaria per la regolarità tecnica e contabile, parere favorevole;

CON VOTI favorevoli n°6, su n°9 consiglieri presenti e n°6 votanti, astenuti n°3 (Magistro, Buzzanca e Niosi);
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l' O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta ad oggetto: "***Affidamento della riscossione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a Riscossione Sicilia s.p.a. ed ad Agenzia delle entrate-riscossione***"

Il Consiglio Comunale

CON VOTI favorevoli n°6, su n°9 consiglieri presenti e n°6 votanti, astenuti n°3 (Magistro, Buzzanca e Niosi);

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo

Non essendoci altri argomenti la seduta viene tolta alle ore 19.45.-

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. E AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.

PREMESSO CHE :

- l'art. 2 del D. L. 193/2016, così come modificato dall'art. 35 del DL. n. 50 del 2017, che, in materia di riscossione locale, al comma 2, prevede che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate" (art. 2, comma 2);
- l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, dispone una espressa riserva regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività di accertamento e riscossione inerenti la materia delle entrate, tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n. 267 attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi;

CONSIDERATO CHE:

l'art. 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al d.p.r n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;

PRESO ATTO CHE, in materia di riscossione degli Enti Locali:

- l'art. 1 del citato D.L. n. 193/2016 ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
- le citate funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);
- risulta, quindi, implicitamente abrogato quanto disposto dall'art.7, comma 2, lett. gg-ter, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con legge 12/07/2011, n. 106, che aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia dovesse cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate; termine che, come è noto, è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali;

RICHIAMATO - l'art. 17, commi 2 e 3, del D. Lgs. Del 26/2/1999 n. 46 che prevede che "Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. .
- il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come successivamente integrato e modificato, il quale detta disposizioni concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti pubblici;
- il Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, così come successivamente modificato ed integrato, con il quale sono state dettate le norme di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

CONSIDERATO CHE

- in relazione al disposto normativo di cui sopra, le amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione delle entrate al nuovo ente "Agenzia delle Entrate - Riscossione" dovranno adottare apposita deliberazione, in mancanza della quale non potranno continuare ad utilizzare il ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 come strumento di riscossione coattiva;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione al predetto soggetto preposto alla riscossione nazionale è fondato su disposizione di legge precettiva;

COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. E AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.

- al citato soggetto preposto alla riscossione nazionale è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato e degli altri enti pubblici, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni, senza alcun margine negoziale di incidere sulle condizioni che regolano il rapporto né tanto meno sulla remunerazione del servizio reso;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 19/2005 che nel recepire la riforma del servizio nazionale di riscossione ha previsto l'applicabilità in ambito regionale delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 ed in particolare l'art. 2 "Riforma del servizio regionale di riscossione" che prevede che ". Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla "Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di cui al comma 3.";

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, del decreto legge n. 248/2007 "disposizioni in materia di riscossione" in base al quale la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'artico 52, comma 5, lett.b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

CONSIDERATO, tuttavia, che, allo stato attuale, il Comune di Montagnareale:
- non dispone delle risorse umane, strumentali, informatiche ed economiche, né delle competenze specialistiche necessarie per gestire la riscossione coattiva delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- deve procedere con urgenza all'attività di riscossione dei carichi ancora da riscuotere, data la rilevante consistenza ed entità del "magazzino" dei crediti ancora da riscuotere;
- che il recupero dei crediti non ancora incassati costituisce, soprattutto con riferimento ai tributi locali, priorità assoluta da perseguire nell'esclusivo interesse economico dell'Ente;

-DATO ATTO CHE
- nel quadro delineato dalla legge 160/2019 resta l'impostazione procedurale a due vie che permette di ricorrere alla riscossione potenziata mediante AER oppure mediante la procedura del Titolo II del d.p.r. 602/1973 come previsto dalla lettera f) del comma 792;
- ai sensi dell'art. 785 della legge 160/2019 in caso di affidamento da parte degli enti dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792;
- il comma 792, articolo 1, della legge 160/2019 sancisce che le nuove disposizioni vengano applicate sull'attività di riscossione relativa agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020;

RITENUTE prioritariele ragioni sopra riportate che conducono inequivocabilmente alla assoluta necessità di dover accelerare la riscossione delle entrate comunali anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n. 218 e procedere all'immediato affidamento e alla delega di funzioni delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate con la massima celerità ed urgenza al fine di scongiurare l'interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;

RITENUTO, quindi, preferibile, per il contemperato perseguimento dei principi sopra esposti, di affidare, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 193/2016, a decorrere dalla data di immediata esecutività della presente delibera, la riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al DPR 602/73, delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, ai

soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare: all'Agenzia delle Entrate — Riscossione e, per il territorio della Regione Sicilia, alla società Riscossione Sicilia S.p.a ritenendo comunque opportuno che il comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla vigente normativa.

CONSIDERATOCHE:

- l'affidamento della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune all'ente di diritto pubblico previsto dall'art. 1 del D. L. 193/2016, Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto a cui sono affidate dalla legge altresì le funzioni pubbliche della riscossione, data la struttura normativa ed organizzativa esistente, fornisce le garanzie di imparzialità e di trasparenza della Pubblica Amministrazione, tenuto conto della vigilanza e dello stringente controllo pubblico a cui tale Ente è altresì assoggettato alla luce di quanto disciplinato dall'art. 1 del D.L. 193/2016 ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate comunali;
- il nuovo Ente ha i poteri di accesso alle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate e dell'INPS, che comprendono, oggi, anche la possibilità di accesso ai dati finanziari, in modo che la fase dell'esecuzione forzata nei confronti degli evasori possa risultare più precisa, mirata e, quindi, efficiente;
- il nuovo Ente, nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, deve conformarsi, nel rapporto con i contribuenti, ai principi dello Statuto del Contribuente (di cui alla L. 212/2000) con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo. Ciò costituisce la massima garanzia sia per l'esercizio corretto delle rateizzazioni (in modo da favorire l'adempimento spontaneo della cartella) e sia per l'esercizio delle delicate azioni cautelari ed esecutive a carico del contribuente nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti;
- il ricorso al soggetto pubblico titolare del servizio nazionale di riscossione rappresenta altresì la massima garanzia in ordine al perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e di equità dell'azione di recupero dei crediti di competenza comunale evitando ogni sorta di abuso delle funzioni pubblicistiche;

DATO ATTOCHE:

per l'attività di riscossione coattiva, sono riconosciuti agli Agenti della Riscossione gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dalle vigenti disposizioni di legge, commisurati ai costi di funzionamento del servizio nazionale della riscossione - l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato in considerazione ai carichi di ruolo che verranno consegnati dai singoli uffici comunali preposti, che all'uopo provvederanno a quantificare ed impegnare la relativa spesa ;
- non si deve dar luogo alla stipula di alcun atto convenzionale con i citati soggetti preposti alla riscossione nazionale in quanto sono regolati per legge tutti i rapporti e le condizioni dell'affidamento, compresi quelli patrimoniali, di remunerazione del servizio e rimborso dei costi;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs 23/06/2011 n.118;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale in materia di entrate;
- La legge 160/2019

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI

per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate,

1) di affidare, ai sensi dell'art.2, c. 2 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, così come convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 50/2017, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione (Riscossione Sicilia S.P.A per i contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio siciliano), l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali;
2) di stabilire che il presente affidamento resta valido ed automaticamente esteso anche a favore dei soggetti di diritto pubblico che dovessero eventualmente subentrare in futuro ai predetti enti, fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
3) di dare atto che, in ogni caso, anche al termine dell'affidamento, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate — Riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge e Riscossione Sicilia S.p.a. continueranno ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia ed alla stessa Riscossione Sicilia S.p.a.;
4) di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e impegni di spesa, determinabili soltanto in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data di immediata esecutività della presente delibera, dai singoli uffici comunali preposti,che all'uopo provvederanno a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;
5) di dare mandato ai Responsabili di Area affinché provvedano a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;
6) di dare atto che con il presente provvedimento questo ente non si impegna ad affidare in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate –Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A, l'attività di riscossione coattiva di tutte le proprie entrate, di natura tributaria o patrimoniale, rimando possibile, pertanto, utilizzare, alternativamente, l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, ovvero il conferimento di incarichi legali;
7) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stantel'urgenza di dare piena operatività all'affidamento della riscossione.

Il Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

IL PROPONENTE

(Dott. Rosario Sidoti)

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'AMMINISTRATIVA

Aisensi e per gli effetti dell'art. 53 dellaL.n. 142/90 recepito dall'art 1, comma1°, lett. i) della L.R. 48 dell'11/12/91 recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali" e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/2000 n. 267, si esprime PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Data 24-10-2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio)

****

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta **Dott.ssa Lucia Truglio**, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria,ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 dellaL.n. 142/90 recepito dall'art 1, comma1°, lett. i) della L.R. 48 dell'11/12/91 recante "Provvedimenti in tema di Autonomie Locali" e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/2000 n. 267, si esprime parereFAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE.

Data 24-10-2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio)

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Natoli

Il CONSIGLIERE ANZIANO
Sonia Cappadona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Torre

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 02 NOV 2020 al _____, come prescritto dall'art.11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

☐ E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

Il Responsabile dell'albo on-line
_____

Montagnareale, lì _____

I L S E G R E T A R I O C O M U N A L E

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, dal 02 NOV 2020 al _____;

Montagnareale, lì _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre

- è divenuta esecutiva il 29 OTT 2020

☐ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/199;

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, lì 29 OTT 2020

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Torre